

Penale Sent. Sez. 6 Num. 38544 Anno 2018

Presidente: ROTUNDO VINCENZO

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udiienza: 15/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

PAGANO ANTONIO nato a BATTIPAGLIA il 02/07/1960

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alle statuizioni civili e il rigetto nel resto.

uditi i difensori, avvocato Maurizio Parisi in difesa di PAGANO ANTONIO che insiste per l'accoglimento del ricorso, l'avvocato Giovanni Aricò in difesa di PAGANO ANTONIO che chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Potenza in data 22 aprile 2015 con la quale Pagano Antonio era condannato per il reato di concussione alla pena di anni due di reclusione oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

1.1. Al Pagano è contestato, in qualità di Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, di avere abusato della sua qualità e comunque dei suoi poteri, intervenendo senza averne titolo e irrispettando nel corso di un controllo di polizia che due suoi sottoposti, su sua richiesta, avevano eseguito nei confronti di Prete Mario e costringendo il predetto, con la minaccia, a promettergli indebitamente che avrebbe interrotto le proprie frequentazioni con Evelina Magno, persona alla quale egli era stato legato in precedenza da una relazione sentimentale poi conclusa per volontà della donna.

La minaccia era consistita nello sputare in faccia più volte al Prete e nel rivolgergli le parole: «Tu la devi lasciare stare a Tiziana se no io ti sparo qua»; fatto commesso il 9/10/2007.

1.2. Il compendio probatorio è costituito dalle dichiarazioni della parte offesa e di Magno Evelina, nonché dei poliziotti che avevano proceduto al controllo della stessa.

2. Ricorre per cassazione Pagano Antonio, a mezzo dei difensori di fiducia, avvocato Donatello Cimadonno e avvocato Maurizio Parisi, con due distinti atti, deducendo i seguenti motivi in parte comuni:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 317 cod. pen. (primo motivo dell'avvocato Cimadonno e primo, terzo e quarto motivo dell'avv. Parisi).

Difetta il requisito dell'abuso costrittivo perché l'imputato non ha evocato l'esercizio di poteri spettanti all'amministrazione di riferimento e la qualità di pubblico ufficiale si pone in un rapporto di pura occasionalità, con la funzione di rafforzare la condotta intimidatoria nei confronti del soggetto passivo. Inoltre l'imputato è intervenuto nel corso di un controllo di polizia quando egli non era in servizio; si è dunque al cospetto di una condotta neppure commessa in occasione dell'ufficio.

Difetta la prova in ordine all'ottenimento della promessa di una utilità oggettivamente apprezzabile. La promessa deve essere seria ed effettiva. Nel presente caso emergeva soltanto che Prete, mentre era già a bordo della propria auto in procinto di andarsene, dato che il controllo era terminato, si limitò a dire

genericamente: «Io non voglio saperne più niente di questa storia». Tale frase non può essere ritenuta espressiva di alcuna promessa seria e vincolante.

Difetta anche la prova del vantaggio oggettivamente apprezzabile poiché Prete non era nelle condizioni di promettere alcuna apprezzabile utilità al Pagano vista l'inesistenza di un rapporto amoroso con la Magno al momento del fatto.

Non è comunque quantificabile un ipotetico vantaggio di natura sentimentale su un futuro pretendente.

La qualificazione giuridica corretta dunque è quella di cui all'articolo 610 cod. pen. con l'aggravante dell'abuso della qualità di pubblico ufficiale.

In ogni caso, anche a voler ritenere sussistente la fattispecie concussiva, deve ritenersi si versi nell'ipotesi del tentativo perché l'evento non si è verificato per la resistenza del privato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'imputazione contestata al capo 1) di cui all'articolo 317 cod. pen. e per l'inosservanza dell'articolo 649 cod. proc. pen. (primo motivo dell'avvocato Parisi).

La sentenza di primo grado si era limitata ad affermare in modo generico che la condotta del soggetto attivo aveva assunto la forma della costrizione mediante minaccia. La sentenza di secondo grado ha inteso colmare le lacune motivazionali di primo grado incorrendo in un palese errore. Si è così concretizzata la violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La pretesa minaccia di controlli di polizia è stata erroneamente utilizzata dai giudici di merito ai fini della condanna, prelevando tale elemento da un diverso capo di imputazione, e cioè il capo 3) *bis*, per violenza aggravata. Tale capo è stato, peraltro, dichiarato prescritto dal Tribunale di Potenza con sentenza divenuta irrevocabile. Procedendo in tal modo si è proceduto alla parziale reviviscenza di quel fatto contestato; sussiste quindi anche la violazione dell'articolo 649 cod. proc. pen..

Vi è quindi un insanabile vizio della sentenza gravata per radicale mancanza di motivazione in ordine alla censurata violazione dell'articolo 649 cod. proc. pen..

2.3. Vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione delle ragioni dell'appellante esposte negli atti d'impugnazione (secondo motivo dell'avvocato Cimadonno e secondo motivo dell'avvocato Parisi).

La sentenza di appello si risolve in una parafrasi della decisione intervenuta in primo grado. Le due motivazioni si sovrappongono.

Con l'atto d'appello erano stati offerti alla Corte plurimi elementi di prova oggettivamente incompatibili con la ricostruzione prospettata dalla persona

offesa; ricostruzione che il Collegio ha considerato genuina senza dare conto delle ragioni per le quali le doglianze difensive sul punto non meritavano considerazione. Era stata offerta anche una ricostruzione alternativa dei fatti che in sentenza non ha avuto adeguata confutazione.

2.4. Vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'art. 317 cod. pen. (secondo e terzo motivo dell'avv. Pagano)

Il fatto è stato travisato. La concreta decisione di procedere al fermo dell'autovettura su cui viaggiava la parte offesa venne assunta autonomamente dagli operanti i quali valutarono anomalo e sospetto il comportamento tenuto dal conducente. L'ispettore Squicciarini ha confermato che avrebbero comunque eseguito controllo sul veicolo anche a prescindere dalla segnalazione ricevuta.

Il racconto della parte offesa circa le minacce non è stato confermato dagli operanti presenti sul posto.

Lo Squicciarini non ha mai parlato di uno sputo, né di saliva sul volto della parte offesa. Manca la motivazione in ordine alla verifica dell'attendibilità della parte offesa la quale si è contraddetta su circostanze fondamentali quali, ad esempio, l'inizio della relazione con la Magno.

Il Tribunale di Potenza aveva emesso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione con riferimento ai reati di cui ai capi 2) (art. 660 cod. pen. nei confronti della Magno), 3 *bis*) (violenza privata continuata aggravata ex art. 61 n. 9 cod. pen.) e 3 *ter*) (violenza privata continuata aggravata ex art. 61 n. 9 cod. pen.). Gli ultimi due capi si riferivano a fatti posti in essere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo dei fatti oggetto di appello.

Appare difficile la convivenza di una pluralità di contestazioni rispetto al medesimo fatto ed è censurabile la mutevolezza delle contestazioni alcune delle quali rubricate come ipotesi di violenza privata aggravata, altre inquadrare nell'alveo della concussione.

Inizialmente era contestato al capo 1) l'abuso di ufficio e al capo 4) la tentata violenza privata nei confronti di Prete. Il Pubblico ministero in udienza ha riquilificato il capo 1) in concussione, unificando l'originaria ipotesi di abuso di ufficio con quello di minaccia grave. Il Tribunale disponeva lo stralcio del procedimento in relazione ai capi 2), 3 *bis*) e 3 *ter*) ed emetteva sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione.

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 185 cod. pen., 538 e seguenti cod. proc. pen..

A fronte della remissione di querela da parte di Prete e della rinuncia alla costituzione di parte civile, la Corte d'appello ha errato nel non disporre la revoca delle statuizioni civili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato limitatamente alle statuizioni civili della sentenza impugnata, statuizioni che devono, conseguentemente essere eliminate.

Per il resto il ricorso è da rigettare per le ragioni di seguito esposte.

2. In via generale, occorre rilevare come i ricorrenti, in buona parte, riproducano i medesimi rilievi già fatti oggetto del giudizio di gravame e non si confrontino con le attente e coerenti argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale in risposta, così incappando nella inammissibilità di tali deduzioni (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

3. Ad ogni modo, va sottolineato che, come più volte affermato da questo Giudice di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorché i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).

2.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente fatto integrale richiamo alla sentenza di primo grado, apportando alcune aggiunte in ordine alla ricostruzione del fatto; d'altronde, nel nostro sistema processuale, è certamente legittimo il ricorso alla c.d. motivazione *per relationem* a condizione che essa: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l'atto di riferimento, quando non venga allegato o

trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Sez. U, 21/06/2000, Primavera, Rv. 216664).

3. Dalla lettura combinata delle due sentenze emerge che l'imputato, abusando dei suoi poteri di Vice Questore della Polizia di Stato aveva ordinato ai suoi sottoposti, peraltro appartenenti alla sezione «fasce deboli», di sottoporre a controllo l'autovettura di Prete in assenza di qualsiasi indicazione circa l'eventuale commissione di un delitto di tal genere. Di tale segnalazione e del successivo intervento del Pagano non veniva fatta alcuna menzione nella relazione di servizio degli agenti.

Si aggiunga che, fermata l'autovettura, l'imputato sopraggiungeva a piedi e gli operanti della Squadra Mobile, prima ancora di sottoporre a controllo Prete, acconsentivano a che il funzionario si appartasse con lo stesso. Prete e Pagano, quindi, si allontanavano e Pagano dopo avere reiteratamente sputato in faccia alla vittima, prospettava alla stessa che se non avesse smesso di interessarsi alla Magno gli avrebbe sparato. Sempre in tale circostanza proferiva la minaccia di inviare giornalmente a casa sua controlli di polizia.

Prete, al fine di indurre alla calma Pagano, gli prometteva che avrebbe interrotto i contatti con la donna e a qual punto riusciva ad allontanarsi.

4. Deve preliminarmente sgombrarsi il campo in ordine alla censurata nullità della sentenza per difetto di correlazione con l'imputazione contestata.

Va ricordato che il processo penale è modellato sullo schema dialettico che implica il raggiungimento della conoscenza dei temi prospettati attraverso un percorso istruttorio che confermi o smentisca la postulazione accusatoria così come formulata.

4.1. Il fenomeno dell'accertamento è composito ed è costituito da alcuni elementi essenziali: il *thema decidendum*, vale a dire la prospettazione d'accusa o imputazione; il *thema probandum*, vale a dire le attività conoscitive che seguono o mezzi di prova; il tema della sentenza, cioè la dichiarazione finale di certezza del fatto contestato.

Se è vero che la logica dell'accertamento non esige l'assoluta immutabilità del *thema decidendum*, che, per essere fisiologicamente fluido, rimane incerto sino alla definizione del processo, è anche vero che il compimento di attività conoscitive sullo stesso tema, magari non previste o non prevedibili, non ne altera necessariamente la fisionomia strutturale e non comporta

conseguentemente e sempre la individuazione di un fatto diverso da quello descritto nel decreto dispositivo del giudizio e la regressione del processo dinanzi al Pubblico ministero.

E' compito del giudice ricomporre le modalità di svolgimento del fatto, attraverso l'operazione di valutazione e di combinazione degli elementi probatori raccolti nel contraddittorio delle parti processuali, e se -alla luce di questi- il fatto, pur meglio delineato nelle sue modalità esecutive, rimane immutato nella sua struttura essenziale, non si pone alcun problema di correlazione tra imputazione e sentenza.

In sostanza, gli effetti del principio di «immutabilità del fatto» devono essere temperati con la contrapposta imprescindibile esigenza di «specificazione progressiva» del *thema probandum*; non deve essere confuso il «fatto» con la «prova» di esso; la utilizzazione da parte del giudice di fonti di prova non desumibili dalla imputazione, ma comunque in sintonia col *thema decidendum*, non determina alcuna violazione della prescrizione normativa di cui all'art. 521 cod. proc. pen..

La immutazione del fatto va verificata soltanto in rapporto alla fattispecie legale tipica e agli elementi essenziali della stessa, che devono ritrovarsi immutati nella sentenza, rimanendo il giudice libero di valorizzare, senza alterare il tema della decisione, tutti quegli altri elementi integranti le fonti di prova legittimamente acquisite e ritenute funzionali al proprio discorso giustificativo.

Conclusivamente, l'immutazione di rilievo, nel superamento di qualunque interpretazione rigorosamente formale e meccanicistica, è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e di conseguenza l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsi. Non si versa in tale ipotesi quando, come nella specie, il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano alcune modalità di realizzazione della condotta (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella ed altri, Rv. 234360).

4.2. Nel caso di specie, come evidenziato nel primo motivo dell'avvocato Parisi, all'imputato era inizialmente contestato al capo 1) di imputazione il reato di abuso d'ufficio (Pagano, nell'esercizio della funzione di Vice Questore aggiunto della Polizia di Stato, abusando della suddetta funzione, in violazione delle leggi penali, arrecava a Prete un danno ingiusto costringendolo a fermarsi con la sua auto per un ingiustificato controllo di polizia, intimandogli lasciar stare Magno Evelina – con la quale egli aveva avuto una relazione sentimentale – e di non

vederla più e minacciandolo che altrimenti lo avrebbe fatto arrestare e che lo avrebbe controllato a vista di giorno e di notte e colpendolo infine con uno sputo. Al capo 4) di imputazione era contestato originariamente il reato di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen. (perché nella circostanza indicata al capo 1) minacciava Prete Mario nella sua incolumità se non avesse smesso di frequentare Magno Evelina).

All'udienza del 10/12/2014 il Pubblico ministero modificava l'originaria imputazione di cui al capo 1) a carico di Pagano da abuso di ufficio in concussione (perché, abusando della sua qualità e comunque dei suoi poteri, intervenendo senza averne titolo nel corso di un controllo di polizia a cui Prete era stato sottoposto, costringeva la parte offesa a promettergli che non avrebbe più frequentato Magno Evelina, sputandogli in faccia e minacciandolo dicendogli che gli avrebbe sparato).

Alla medesima udienza il Pubblico ministero contestava un nuovo capo di imputazione (capo 3bis), nel quale si addebitava a Pagano il reato di cui all'art. 610 cod. pen. per avere costretto Prete a non riferire alla Magno del loro incontro del 9/10/2007 minacciandolo che lo avrebbe controllato giorno e notte.

Quest'ultima minaccia, quindi, inizialmente inserita nel capo di imputazione relativo all'abuso di ufficio, andava a formare un nuovo capo di imputazione (poi dichiarato prescritto), mentre la minaccia di sparargli, che integrava un autonomo capo di imputazione (capo 4) era inserito nel capo 1) di imputazione, come modificato.

La Corte riconosce espressamente che «Pagano evocava i poteri spettanti all'amministrazione di riferimento, minacciando di fare sottoporre Prete continui controlli di polizia nonché di sparargli»

Mentre il Tribunale, nel ricondurre il fatto all'istituto giuridico della concussione evidenzia che Pagano ha ostentato la sua posizione di supremazia, ha abusato delle sue qualità dei suoi poteri esteriorizzando un atteggiamento volto ad intimorire la vittima minacciando di sparargli, la Corte di appello si è limitata ad arricchire il racconto richiamando tale minaccia e la minaccia di farlo «controllare» tutti i giorni (minaccia, peraltro, posta in essere nel corso del controllo).

4.3. E' evidente, rifacendosi alla giurisprudenza sopra citata, come non ricorra nel caso in esame quella imputazione di rilievo che determina una modifica radicale della struttura della contestazione.

Nel caso in esame il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e si aggiunge, in realtà, solo una modalità di realizzazione della condotta rispetto al reato di concussione contestato.

La Corte di appello si limita a riconoscere accanto alla minaccia a Prete da parte di Pagano costituita dal dirgli: «ti sparo qua», la minaccia:«ti faccio controllare tutti giorni».

Trattasi, peraltro, di una minaccia già contestata al capo 1) di imputazione e poi trasfusa nel capo 3 bis), successivamente dichiarato prescritto.

Ciò non significa naturalmente che quella condotta non possa contribuire a meglio delineare il reato di concussione e soprattutto è pacifico che la difesa ne fosse a conoscenza e sulla stessa abbia potuto difendersi.

Non è, in conclusione, ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, nè dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e neppure del principio del *ne bis in idem*.

5. Quanto alla censura relativa alla violazione di legge e al vizio di motivazione con riferimento all'art. 317 cod. pen., deve rilevarsi che questa Suprema Corte ormai da tempo ha affermato che, ai fini della configurabilità del delitto di concussione, l'espressione "altra utilità" di cui all'art. 317 cod. pen., ricomprende qualsiasi bene che costituisca per il pubblico ufficiale (o per un terzo) un vantaggio, non necessariamente economico, ma comunque giuridicamente apprezzabile; tale utilità, quindi, può consistere in un "dare", in un "facere", in un vantaggio di natura patrimoniale o non patrimoniale, purché sia ritenuto rilevante dalla consuetudine o dal comune convincimento (Sez. 6, n. del 9/01/1997, Raimondo).

Nell'ampiezza dell'accezione sono col tempo stati ricompresi anche il vantaggio di natura politica (Sez. 6, n. 33843 del 19/06/2008, Lonardo; Sez. 6, n. 21991 del 1/02/2006, P.G. in proc. Piotino, Rv. 234613) e i favori sessuali, dovendosi ritenere che gli stessi rappresentino comunque un vantaggio per il pubblico funzionario che ne ottenga la promessa o la effettiva prestazione (Sez. 6, n. 48929 del 13/11/2015, Rv. 265476; Sez. 6, n. 18372 del 21/02/2013, Rv. 254728; Sez. 6, n. 9528 del 09/01/2009, Rv. 243048).

Deve, altresì, rilevarsi che il prospettare l'esercizio sfavorevole del proprio potere discrezionale, al solo fine di costringere la persona offesa a una prestazione indebita, integra certamente la minaccia di un danno ingiusto, in quanto non funzionale al perseguimento del pubblico interesse, ma chiaro indice di sviamento dell'attività amministrativa dalla causa tipica.

In questa ipotesi, dunque, la persona offesa è certamente vittima di concussione, in quanto si piega all'abuso proprio per scongiurarne gli effetti per lei ingiustamente dannosi (v., in motivazione, Sez. Un., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, Rv. 258470).

5.1. Una linea interpretativa, quella ora indicata, che nel caso in esame si fonda sulla prospettazione di una minaccia ingiusta e sulla rilevata assenza di valide scelte alternative da parte della persona offesa, e che questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 12228 del 24/10/2013, dep. 14/03/2014, cit.) ha inteso definire allorquando ha affermato che il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua, come avvenuto nel caso in esame, mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno *contra ius* da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario, il quale, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita.

5.2. Nel caso in esame, correttamente la Corte di appello ha osservato che è indubbio che l'imputato, Vice Questore della Polizia di Stato abbia abusato dei suoi poteri facendo in modo che Prete venisse fermato e controllato dai suoi sottoposti senza una ragione, per poi interrompere il controllo, appartarsi con il predetto, nella totale indifferenza dei colleghi, e minacciare di morte e di continui controlli di polizia la vittima al fine di costringerla a interrompere la relazione con Magno.

Ed, in effetti, Prete prometteva immediatamente ciò che era preteso pur di allontanarsi senza conseguenze.

Corretta e sorretta da logica, secondo un percorso che non segnala deficienze o contraddizioni, è poi la motivazione spesa dalla Corte a proposito della concretezza e idoneità della minaccia prospettata dall'imputato.

L'imputato aveva appena dimostrato di essere in grado, abusando dei suoi poteri, di costringere Prete a sottoporsi a un controllo di polizia in realtà non dovuto e di essere in condizione di dirigere l'intera operazione; è di tutta evidenza che la minaccia di sparargli – unitamente alla minaccia prospettata nel medesimo contesto di mandargli tutti i giorni controlli di polizia a casa – avendo egli il porto di armi ed essendosi fino a quel momento dimostrato particolarmente violento nei suoi confronti, era assolutamente idonea a costringere Prete a promettergli quanto preteso.

Il reato è pacificamente consumato, posto che l'imputato aveva conseguito da Prete la promessa richiesta, essendo conseguentemente irrilevante il verificarsi della stessa. Come evidenziato puntualmente dalla Corte, è altresì, irrilevante il fatto che in realtà Prete poi ci abbia ripensato (Sez. 6, Sentenza n. 10492 del 20/09/1995, Battafarano, Rv. 202999) e ciò non implica affatto che il reato non sia consumato, posto che la semplice promessa di un «dare» o di un

«facere» sotto la pressione del *metus publicae potestatis* è sufficiente ad integrare gli estremi del reato consumato di concussione.

Va ancora sottolineato che Prete si era allontanato dal luogo del reato proferendo la seguente frase: «io non voglio saperne più niente di questa storia».

Tale frase non appare così generica, come ritenuto dalla difesa, ma è chiaramente indicativa dello stato di pressione in cui si era venuto a trovare la vittima

Con una valutazione del tutto logica e congruente i giudici di merito non hanno mancato di sottolineare che Prete era stato vittima di una azione di sopraffazione diretta contro la sua integrità psichica tale da coartarne la volontà.

5.3. Le restanti censure relative alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di concussione sono aspecifiche perché confondono l'abuso del potere con la minaccia del male ingiusto.

6. Conclusivamente, deve ritenersi che la Corte d'appello ha compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione del delitto oggetto del correlativo tema d'accusa, e ha evidenziato al riguardo gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.

La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su un quadro probatorio linearmente rappresentato come completo ed univoco, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logico-argomentativa.

In questa sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei giudici di merito (come invece sottolineato nel secondo motivo di entrambi i ricorsi), dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.

7. Per quanto concerne il secondo e il terzo motivo di ricorso dell'avvocato Pagano di ricorso, deve evidenziarsi che è manifestamente infondato nella parte in cui deduce il travisamento del fatto.

Deve ribadirsi che, pur a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non è consentito dedurre il «travisamento del fatto» stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099).

La nuova disciplina, invero, consente di dedurre solo il vizio di «travisamento della prova», che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, sempreché la difformità risulti decisiva sull'esito del giudizio.

La censura, in sostanza, non è volta a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata, ma si risolve nella contrapposizione, a fronte del giudizio espresso dai giudici di merito, di una alternativa ricostruzione dei fatti, evidentemente sottratta alla deliberazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen.

Orbene, i rilievi difensivi in ordine al travisamento della prova (così qualificata la deduzione dal ricorrente) si limitano a contestare la valutazione concordemente espressa in punto di fatto dai giudici di merito all'esito dell'accertamento svolto in sede dibattimentale, senza travolgerne o incrinarne la complessiva coerenza dell'impianto logico-argomentativo, lì dove essi hanno puntualmente indicato per quali ragioni Prete dovesse ritenersi attendibile e che gli operanti, appartenenti, si ribadisce, al settore «fasce deboli» erano stati attivati da un preciso ordine dell'imputato ed era pertanto irrilevante che uno di essi avesse dichiarato che avrebbero proceduto comunque autonomamente a un controllo della vittima.

Mette, infine, conto di ribadire il consolidato principio di diritto secondo il quale, a fronte della duplice condanna in primo ed in secondo grado (c.d. doppia conforme), col ricorso per cassazione non può essere coltivato il vizio di travisamento della prova, se non nel caso in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice ovvero quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine e altri, Rv. 256837; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 2014, Capuzzi, Rv. 258438).

Circostanza che non ricorre nel caso di specie.

8. Come si è detto, deve trovare accoglimento la censura che riguarda la mancata revoca delle statuizioni civili di condanna, essendo intervenuta remissione di querela e rinuncia alla costituzione di parte civile da parte di Prete.

Ed, in effetti, in presenza di rinuncia della parte civile, il giudice di appello deve revocare di ufficio la condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado alle spese e ai danni in favore della stessa parte civile (Sez. 2, n. 25673 del 19/05/2009, Rv. 244169; Sez. 6, n. 24725 del 01/04/2015 Rv. 264129).

Limitatamente a tale punto, deve, quindi, disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con eliminazione delle statuizioni civili

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civile che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso il 15 maggio 2018

